



25257-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 572/2021
EDUARDO DE GREGORIO		UP - 18/02/2021
ALFREDO GUARDIANO	- Relatore -	R.G.N. 5241/2020
MARIA TERESA BELMONTE		
BARBARA CALASELICE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI

~~che ha concluso chiedendo~~

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

L'avv. (omissis) chiede l'accoglimento del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, in data 9.6.2015, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato (omissis) alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli ai capi 1)-b); 2), 3) e 4), in qualità di amministratore delegato e socio di minoranza della "(omissis) Inc." e di presidente della "(omissis) srl", società dichiarate fallite entrambe il 12.4.2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1b); 2) e 3), perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole al reo, anche con riferimento alla durata delle pene accessorie, confermando la sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità dello (omissis) per il reato di bancarotta impropria, ex art. 223, co. 2, l. fall., in relazione all'art. 2621, c.c., di cui al capo n. 4)

All'imputato, in particolare, viene addebitato di avere concorso a cagionare il dissesto della "(omissis) srl", esponendo, con l'intenzione di ingannare il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri, ingiusti profitti, nei bilanci di esercizio redatti per gli anni 2007, 2008 e 2009, fatti non rispondenti al vero, tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari della pubblicazione della predetta situazione.

Ciò era avvenuto riportando per gli anni indicati crediti commerciali nei confronti della controllante "(omissis) Inc", nella piena consapevolezza della inesigibilità di tali crediti per effetto della fisiologica incapacità della controllante ad onorare i propri impegni, crediti che, pertanto, dovevano essere svalutati anche mediante la costituzione di un apposito fondo iscritto nei fondi rischi.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,



lamentando vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova rappresentata dal contenuto dell'interrogatorio effettuato dallo (omissis) innanzi al giudice per le indagini preliminari all'udienza del 13.1.2015, delle dichiarazioni di (omissis) e della relazione del curatore fallimentare (omissis) del 1.7.2011.

In particolare, premesso che il cuore dell'assunto accusatorio è rappresentato dall'affermazione secondo cui lo (omissis) non avrebbe svalutato nei bilanci dal 2007 al 2009 i crediti vantati nei confronti della menzionata controllante, come avrebbe dovuto, trattandosi di crediti inesigibili, rileva il ^{ricorrente} che tale assunto risulta contraddetto da quanto riferito dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al giudice per le indagini preliminari del 13.1.2015, circa la possibilità in qualsiasi momento per la "(omissis) srl" di compensare i crediti vantati nei confronti della controllante "(omissis) Inc", trattenendo i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti di quest'ultima, che rappresentava lo scopo sociale della controllata.

Tale assetto veniva formalizzato, confermando quanto riferito dall'imputato, nell'aprile del 2010 con la stipula del contratto in virtù del quale la società controllante aveva ceduto alla società controllata "licenza illimitata per la vendita dei propri prodotti in Italia...per cinque anni, con il quale la seconda realizzò così il proprio credito nei confronti della prima".

Al riguardo, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale, da un lato, non ha considerato il contenuto della relazione del curatore del fallimento della "(omissis) srl", dott. (omissis), donde il denunciato vizio di travisamento della prova, secondo cui il valore della licenza, pari ad otto milioni di euro avrebbe consentito di chiudere il credito vantato nei confronti della "(omissis) Inc" (anche se poi i soci americani dell'imputato decisero di risolvere il contratto) " e tale prezzo fu pagato integralmente a mezzo di compensazione, modalità sicuramente legittima di estinzione dei debiti e dei crediti", dall'altro attribuisce valore al contenuto di una scrittura attribuita al dipendente (omissis) , allegata alla relazione

del curatore (*omissis*), priva di ogni riferimento al contratto di cui si discute.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Il ricorrente, ~~invero~~, non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in




realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, con cui il ricorrente non si confronta realmente.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi, e, in particolare, l'ultimo, non sono adeguatamente trattati nel ricorso di cui si discute, con il quali, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente le ragioni per cui l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, sono in grado di inficiare in termini di radicale incompatibilità il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

Ed invero, come sottolineato in motivazione, all'esito di una rigorosa e coerente valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale, "i crediti di (omissis) Inc erano inesigibili già nel 2007-2008 e 2009: la situazione finanziaria ed economica della decozione della Inc.



era già palese dall'esercizio 2005 e già da allora avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti obbligatori di cui agli artt. 2447, 2484, 2485 e 2486, c.c., ma, all'opposto, lo stato di insolvenza della Inc. era stato tenuto nascosto e celato, così come quello della Srl. La ^(omissis) Srl in particolare non aveva indicato la inesigibilità dei crediti vantati verso la Inc., inesigibilità del tutto nota all'ing. ^(omissis)".

In questo contesto, rileva il giudice di appello, con logico argomentare, anche l'operazione imperniata sul contratto di concessione di licenza illimitate stipulato dalla Inc. a favore della Srl per cinque anni per un corrispettivo di 8 milioni di euro, rientrava nella operazione volta a celare i debiti della società, come evidenziato dal curatore fallimentare della "^(omissis) Srl.", ^(omissis), secondo cui il suddetto contratto consentiva formalmente di chiudere il credito vantato da quest'ultima nei confronti della Inc., non certo di onorarlo realmente, "consentendo la prosecuzione dell'attività aziendale nonostante essa fosse già gravemente compromessa e questo in linea", come affermato testualmente dal ^(omissis), "con la strategia di mascheramento delle perdite già adottata in precedenza" (cfr. pp. 7-9 della sentenza oggetto di ricorso)

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18.2.2021.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

5

